



**APPROFONDIMENTO MISURE ECONOMICHE**

**20/04/2020**

A cura della Dr.ssa Paola Memola

## I FINANZIAMENTI

Oggi, inizia una settimana cruciale per l'istruttoria e la gestione delle pratiche per l'accesso ai finanziamenti garantiti dallo Stato. Giusto per ribadire, che al di là degli annunci e degli spot, nulla sarà scontato ed immediato, un'ulteriore conferma è il richiamo di Banca d'Italia al rispetto degli obblighi antiriciclaggio, che non sono nient'affatto depotenziati. Invero, Banca d'Italia conferma gli obblighi antiriciclaggio e il rispetto delle regole di contrasto alla criminalità: le verifiche devono trovare spazio sia in sede di concessione del finanziamento sia in fase di monitoraggio. In tal senso Banca d'Italia aveva già raccomandato la massima attenzione sull'argomento, in considerazione dei rischi di una canalizzazione di flussi finanziari verso la criminalità economica. Pertanto, nel corso dell'audizione in Parlamento dello scorso 14 aprile, Banca d'Italia ha richiamato la necessità del rispetto della normativa antiriciclaggio, ponendo l'accento soprattutto sulla fase del monitoraggio. Due le proposte avanzate per agevolare i controlli: l'utilizzo di conti dedicati su cui far transitare i finanziamenti e la richiesta di autocertificazioni. Ciò agevolerebbe i controlli ex post sul rispetto dell'obbligo di destinazione dei flussi finanziari e permetterebbe azioni di rivalsa nei casi di false dichiarazioni. Una verifica di garanzia orientata a scongiurare il rischio che i finanziamenti statali vengano destinati a fini diversi da quelli per i quali sono concessi. I controlli terranno conto di tutte le informazioni necessarie e aggiornate che il cliente, sotto la propria responsabilità, sarà chiamato a fornire per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. Quella del cliente è una responsabilità penale posta che è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10mila a 30mila euro chiunque, essendo obbligato a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere. Quello che si richiederà ai soggetti obbligati (gli intermediari) è un nuovo e diverso approccio al rispetto della normativa antiriciclaggio, più veloce nella concessione del prestito ma più accurato nel suo monitoraggio. I controlli sulle operazioni di finanziamento garantite dallo Stato non dovranno più in questa delicata fase di crisi essere incentrati sull'origine dei fondi, ma sul controllo dell'utilizzo e sulla loro destinazione nonché sull'identificazione e sul mutamento del titolare effettivo.

## SOSPENSIONI TEMPORANEE E RIMODULAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI PROGETTI DI RICERCA

Grazie al costante pressing di Confindustria, finalmente è arrivata la circolare "salva "incentivi". Infatti il Mise ha previsto con la **Circolare 16 aprile 2020 n.1719** la possibilità di procedere a proroghe sui progetti di R&S realizzati nell'ambito degli strumenti di agevolazioni gestiti dal Ministero. Con il provvedimento, il Ministero dello Sviluppo economico, in considerazione dell'emergenza in corso, concede più tempo per concludere i progetti di ricerca agevolati e per gli adempimenti ad essi collegati, dettando disposizioni operative per disciplinare le varie tipologie di sospensione temporanea (totale o parziale) ovvero le rimodulazioni delle attività dei progetti presentati nell'ambito dei bandi a valere sul Fondo per la crescita sostenibile (FCS), sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), sul Fondo Innovazione Tecnologica (FIT) e Pacchetti Integrati di Agevolazioni (PIA). Senza perdere gli incentivi, si può richiedere la sospensione degli obblighi sui progetti relativi ai bandi a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, sul Fondo rotativo per gli investimenti in ricerca, sul Fondo innovazione tecnologica e sui Pacchetti integrati di agevolazioni. La sospensione straordinaria delle attività progettuali può riferirsi al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 luglio 2020, termine ulteriormente prorogabile. Ogni impresa interessata deve comunicare la richiesta al soggetto gestore degli incentivi secondo un modello allegato alla circolare, disponibile sul sito [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it). Il periodo di sospensione straordinaria del progetto non concorre al calcolo dei termini di realizzazioni già approvati. E comunque, in caso l'azienda sia completamente chiusa, non è rendicontabile nessuna spesa riferita ad attività di progetto svolte nella fase di sospensione. Viene chiarito anche che, successivamente al periodo di sospensione, resta ferma la possibilità di richiedere la proroga del termine di ultimazione del progetto come già previsto dalla

normativa, nel limite di 12 mesi, se non già richiesta, «per cause comprovate». Diverso è il caso in cui la crisi in corso abbia portato a una riduzione o a una variazione delle attività progettuali dei programmi in R&S agevolabili. In questa situazione, come da normativa già vigente, si può richiedere una rimodulazione delle spese e degli obiettivi realizzativi. Le richieste di rimodulazione che non comportano una modifica del risultato finale del progetto viaggeranno su una corsia più veloce, con approvazione automatica da parte del gestore. Una precisazione importante nella circolare riguarda i costi del personale. Sono ammissibili anche quelli relativi a prestazioni realizzate in modalità “smart working”. Il lavoratore in smart working, ad ogni modo, deve essere in carico sul libro unico del lavoro dell’unità produttiva in cui si realizza il progetto. Non sono ammesse cioè spese per il personale in “lavoro agile” trasferito o assegnato in via temporanea all’unità produttiva in cui si svolge il progetto agevolato.

### **TAX CREDIT PER SANIFICAZIONE, MASCHERINE, DISINFETTANTI E DPI**

Visto che si avvicina il momento del rientro in azienda, si ritiene utile ricordare che per tutte le spese che le aziende dovranno affrontare o hanno anche in parte già affrontato per rendere i propri ambienti di lavoro compatibili con le norme di contenimento del covid- 19 è prevista un agevolazione sotto forma di credito d’imposta. Si tratta dell’agevolazione stabilita in favore di tutti gli esercenti attività d’impresa, arte e professione per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute nell’anno 2020 prevista nel decreto “cura Italia”, a cui ha fatto seguito la recente estensione ad opera del decreto “liquidità” (art.23 decreto legge 08 aprile 2020 n.23) che prevede, per l’appunto, la spettanza del suddetto credito anche per le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione dei lavoratori negli ambienti di lavoro: mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, oltretutto detergenti mani e i disinfettanti, barriere e pannelli protettivi di postazioni lavorative. Il credito è calcolato nella misura pari al 50% della spesa sostenuta e documentata e fino a un limite massimo di 20mila euro per ciascun contribuente. È riconosciuto fino ad un tetto complessivo di 50 milioni di euro (stanziamento di risorse disponibili) valido per tutto l’anno 2020. Il credito d’imposta non distingue a seconda della tipologia del contribuente; per cui in linea di principio esso spetta per le imprese, come per i professionisti, nonché per la ditta individuale, come per la società di persone o di capitali e per l’ente non commerciale. Nessuna distinzione nemmeno a seconda delle dimensioni dell’impresa; per cui vale ad ogni modo lo stesso limite massimo di 20mila euro per ciascun contribuente indipendentemente dal volume e dall’ambito (sanificazione piuttosto che dispositivi di protezione individuale) di spesa sostenuta. A tutt’oggi manca il decreto attuativo che dovrà stabilire criteri/modalità di applicazione, nonché di fruizione del credito d’imposta, mentre nel frattempo numerose aziende stanno già affrontando i relativi costi. In attesa delle istruzioni operative ed auspicando che non siano previsti particolari balzelli, al momento si ritiene utile suggerire di prestare molta attenzione alla fatture che documentano siffatta tipologia di spese, la cui descrizione deve essere idonea ad individuare in maniera inequivocabile il costo sostenuto e ad eseguire il pagamento della spesa in modalità tracciabile (per esempio bonifico bancario) . A preoccupare, oltre al ritardo legislativo nelle istruzioni operative, è il contingente di spesa previsto. Molte aziende, infatti, hanno dovuto fare un massiccio ricorso ad imprese specializzate nella sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro, i cui costi stanno lievitando proprio a causa della ciclicità con cui questi interventi si stanno ripetendo facendo inevitabilmente lievitare la spesa, pertanto il rischio è che le risorse vadano ben presto esaurite.